

## Ipotesi di verbale di accordo

Tra

UNIONTESSILE CONFAPI

e

FILCTEM- CGIL, FEMCA- CISL, UILTEC- UIL

- Viste le particolari difficoltà sorte con la pandemia che hanno aggravato la già complessa condizione dei settori del CCNL Uniontessile CONFAPI;
- vista la conseguente istituzione del "Tavolo Permanente della Moda" recentemente riunito tramite incontro ministeriale partecipato da istituzioni competenti e da tutti i soggetti titolari della contrattazione in tali ambiti;
- visti i lavori di approfondimento che si stanno svolgendo per la salvaguardia e il rilancio di tutto il sistema moda;
- vista l'ulteriore costituzione di una commissione paritetica bilaterale nell'ambito Uniontessile CONFAPI, che avvierà i propri lavori entro la data del 31 dicembre 2022, la quale dovrà portare avanti in maniera capillare e ancor più specifica rispetto i settori interessati un'analisi volta a definire percorsi, possibili soluzioni ed interventi per la tutela e la valorizzazione dei comparti di riferimento;

Sulla base di queste premesse, parti integranti del presente verbale, le Parti hanno convenuto il seguente accordo.

1) Le aziende che hanno dato seguito, con decorrenza dal 1° febbraio 2022, all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 82, procederanno, con decorrenza dal 1° settembre 2022, all'applicazione, secondo il comparto di appartenenza, dei minimi contrattuali secondo quanto previsto dal vigente CCNL 24 gennaio 2020 alla medesima data del 1 febbraio 2022.



2) In conseguenza a quanto previsto al (punto 1) di cui sopra, ai lavoratori in forza alla data del 1° settembre 2022 verranno riconosciuti, in relazione al servizio prestato nel periodo 1° febbraio 2022 – 31 agosto 2022 gli arretrati relativi al suddetto periodo.

L'erogazione dei suddetti importi non darà luogo a nessun ricalcolo degli istituti contrattuali e/o di legge, ivi compreso il TFR, già liquidati e/o corrisposti nel periodo 1° febbraio 2022 – 31 agosto 2022. Saranno inoltre proporzionalmente ridotti in caso di sospensione/ riduzione per Cigo/Cigs durante il periodo sopra riportato. Nei casi di lavoro part-time saranno riproporzionati sulla base dell'orario convenuto nel contratto individuale.

Tali importi, suddivisibili per quote mensili e considerata utile come mese intero la frazione superiore a giorni 15, saranno erogati in due tranches di pari importo nei mesi di ottobre e novembre 2022.

In caso risoluzione del rapporto di lavoro nel periodo settembre 2022 - novembre 2022, l'importo definito sarà corrisposto integralmente dedotto quanto eventualmente già percepito.

Gli importi sono considerati utili ai fini della determinazione della quota annua di TFR.



1



3) In via del tutto eccezionale, ai soli fini della presente vigenza contrattuale, la validità sia della parte normativa che della parte economica del CCNL Uniontessile CONFAPI viene prorogata di ulteriori 12 mesi, con scadenza alla data del 31.03.2024 che, di fatto, coinciderà con la scadenza naturale del CCNL afferente i settori dell'industria del sistema moda Italia.


4) La clausola di salvaguardia di cui all'art. 82 del vigente CCNL è abrogata con decorrenza dalla sottoscrizione del presente accordo.

Roma, 6 settembre 2022

UNIONTESSILE – CONFAPI

Two handwritten signatures in blue ink. The first signature is 'Antonio Fiume' and the second is 'Antonio Corti'.


FEMCA - CISL

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Emanuele Fiasca'.

FILCTEM / CGIL

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Stefano Formice'.

UILTEC – UIL

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Pierluigi'.

**Allegato all'ipotesi di accordo del 6 settembre 2022**

Dichiarazione

Tra

UNIONTESSILE CONFAPI

e

FILCTEM- CGIL, FEMCA- CISL, UILTEC- UIL

In relazione all'accordo sottoscritto in data odierna, le Parti terranno conto, nel prossimo rinnovo del CCNL e nella relativa fase di contrattazione, delle differenze dei minimi (ERN) esistenti tra i CCNL sottoscritti da FILCTEM- CGIL, FEMCA- CISL, UILTEC- UIL e applicati nel settore alla data di scadenza del 31 marzo 2024 al fine del raggiungimento del riequilibrio economico.

